

Circolare Fiscale
"Decreto Ristori dopo la conversione in legge" e "Decreto Milleproroghe"

Data: 12 Gennaio 2021

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 319 Serie Generale del 24 Dicembre 2020 la **Legge n. 176/2020** che ha convertito il D-L- n. 137/2020 **c.d. "Decreto Ristori"** nell'ambito del quale erano state inserite tutte le disposizioni contenute nei:

- DL n. 147/2020 c.d. "Ristori-bis" (attualmente abrogato)
- DL n. 154/2020 c.d. "Ristori-ter" (attualmente abrogato)
- DL n. 157/2020 c.d. "Ristori-quater" (attualmente abrogato)

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323, Serie Generale, del 31 dicembre 2020 il **decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. "Decreto Milleproroghe")** contenente disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (EU, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.

Qui di seguito vi presentiamo una sintesi delle principali disposizioni in materia fiscale che possono essere di vostro interesse:

"DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE"

Indice

| DECRETO RISTORI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE | |
|---|---------------|
| ▪ CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO <i>Artt. 1, 1-bis, 1-ter e 13-duodecies</i> | <i>Pag. 2</i> |
| ▪ ISTITUZIONE NUOVI FONDI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PENALIZZATE <i>Artt. 1-quater, 3, 5 comma 1,2,3 e 6-bis, 13-quaterdecies</i> | <i>Pag. 3</i> |
| ▪ BONUS VACANZE E CONTRIBUTO RIVENDITA GIORNALI <i>Artt. 5 comma 6 e 6-ter</i> | <i>Pag. 3</i> |
| ▪ BONUS CANONI DI LOCAZIONE <i>Artt. 8, 8-bis e 13-duodecies</i> | <i>Pag. 4</i> |
| ▪ CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU 2020 <i>Artt. 9, 9-bis, 9-ter comma 1</i> | <i>Pag. 4</i> |
| ▪ SOSPENSIONE VERSAMENTI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 <i>Artt. 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater</i> | <i>Pag. 5</i> |
| ▪ PROROGA VERSAMENTO SECONDA O UNICA RATA ACCONTO 2020 <i>Artt. 9-quinquies e 13-quinquies</i> | <i>Pag. 6</i> |
| ▪ ROTTAMAZIONE/SALDO E STRALCIO E SOMME ISCRITTE A RUOLO <i>Art. 13-septies e 13-decies</i> | <i>Pag. 6</i> |
| ▪ INDENNITA' LAVORATORI STAGIONALI TURISMO/STABILIMENTI TERMALI/INTERMITTENTI/OCCASIONALI/VENDITORI PORTA A PORTA/LAVORATORI DELLO SPETTACOLO <i>Art. 15 e 15-bis</i> | <i>Pag. 7</i> |

| | |
|---|----------------|
| ▪ INDENNITA' LAVORATORI SPORTIVI <i>Art. 17 e 17-bis</i> | <i>Pag. 7</i> |
| ▪ CONTRIBUTO RISTORAZIONE <i>Art. 31-deciess</i> | <i>Pag. 8</i> |
| DECRETO MILLEPROROGHE | |
| ▪ PROROGA VENDITE ONLINE SU PIATTAFORME DIGITALI (Art. 3, c. 3) | <i>Pag. 8</i> |
| ▪ PROROGA INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA (Art. 3, c. 5) | <i>Pag. 9</i> |
| ▪ PROROGA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE (Art. 3, c. 6) | <i>Pag. 9</i> |
| ▪ PROROGA DEGLI OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI RELATIVI AGLI ANNI 2020 E 2021 (Art. 3, c. 7) | <i>Pag. 10</i> |
| ▪ PROROGA LOTTERIA DEGLI SOCINTRINI (Art. 3, c. 9 e 10) | <i>Pag. 10</i> |
| ▪ PROROGA ESONERO CONTRIBUTIVO AGRICOLTORI (Art. 10, c. 6) | <i>Pag. 11</i> |

Allegato: Tabelle 1 e 2 allegate al DL n. 137/2020

DECRETO RISTORI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Artt. 1, 1-bis, 1-ter e 13-duodecies

È confermato il **riconoscimento di un contributo a fondo perduto** in favore dei soggetti esercenti specifiche **attività indicate nella Tabella 1**.

E' stato inoltre disposto:

- un **aumento del contributo di un ulteriore 50%** in favore dei soggetti **aventi domicilio fiscale/sede operativa nelle zone "rossa" e "arancione"** nonché alle **attività di gelateria e pasticceria** (codice 56.10.30 e 56.10.41), **bar** (codice 56.30.00) e **alberghi** (codice 55.10.00);
- l'erogazione del **contributo a favore** di imprese e lavoratori autonomi che al 25.10.2020 avevano partita IVA attiva e esercitano attività di **agenti e rappresentanti, procacciatori e mediatori**;
- il riconoscimento del **contributo a fondo perduto nella percentuale del 200%** per gli esercenti **attività di cui alla Tabella 2** aventi domicilio/sede in zona "rossa".

Il contributo a fondo perduto è stato esteso per il 2021, previa presentazione di apposita istanza in Agenzia delle Entrate, agli **operatori economici**:

- **con sede nei centri commerciali;**
- **che effettuano produzioni industriali nel comparto alimentare e bevande.**

Tale contributo sarà commisurato al **30% del contributo a fondo perduto** se l'**attività prevalente rientra nella Tabella 1** oppure entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati indicati nella domanda per le altre attività.

I contributi erogati sono soggetti al limite previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea (UE 19.03.2020 C(2020) 1863 final)

I contributi a fondo perduto sono **esenti da tassazione** e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, c.5, TUIR.

ISTITUZIONE NUOVI FONDI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PENALIZZATE

Artt. 1-quater, 3, 5 comma 1,2,3 e 6-bis, 13-quaterdecies

Sono stati istituiti i seguenti specifici fondi da erogare nel 2021:

- **fondo perequativo per le misure fiscali e di ristoro** (5,3 miliardi) da destinare a soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni fiscali e contributive e registrano una significativa perdita di fatturato;
- **fondo a sostegno delle associazioni/società sportive dilettantistiche** (142 milioni);
- **fondo spettacolo, cinema e audiovisivo** (285 milioni per il 2020 e 90 milioni per il 2021);
- **fondo sostegno settore turistico** (675 milioni);
- **fondo sostegno settore cultura** (631,5 milioni nel 2020 e 50 milioni nel 2021) sostegno delle librerie e del settore editoria ed a ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento/rinvio di spettacoli, fiere, mostre e congressi;
- **fondo enti terzo settore** (70 milioni per il 2020).

BONUS VACANZE E CONTRIBUTO RIVENDITA GIORNALI

Artt. 5 comma 6 e 6-ter

E' stato **esteso il bonus vacanze all'anno 2021**, il bonus è **utilizzabile una sola volta dal 01.07.2020 al 30.06.2021** a favore di famiglie con un **ISEE** in corso di validità **non superiore a euro 40.000,00** per il pagamento dei servizi offerti dalle strutture turistiche nazionali.

Sono considerate valide le domande presentate entro il 31.12.2020.

E' stato introdotto un **contributo una tantum fino a euro 1.000,00** per le **persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste** e non titolari di reddito da lavoro dipendente.

Il fondo ha un limite di capienza di euro 7,2 milioni per l'anno 2021 nel caso di insufficienza delle risorse verrà distribuito proporzionalmente al contributo spettante.

Il contributo è riconosciuto **previa domanda** da presentare al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria **entro il 28.02.2021**

BONUS CANONI DI LOCAZIONE

Artt. 8, 8-bis e 13-duodecies

Confermato il **"bonus canoni di locazione"** per i mesi di **ottobre/novembre/ dicembre 2020** per i soggetti:

- **operanti nei settori** soggetto a limitazione (**Tabella 1**) **indipendentemente dall'ammontare dei ricavi/compensi 2019;**
- per le attività che hanno registrato una **riduzione del fatturato pari al 50%** dei mesi di **ottobre/novembre e dicembre** rispetto agli stessi mesi del 2019;
- **operanti nei settori indicati nella Tabella 2, agenzie di viaggio e tour operator con sede nella zone "rossa".**

Il credito spetta nelle seguenti misure:

- **60% del canone di locazione** di immobili ad uso non abitativo;
- **30% del canone per affitto d'azienda (per le attività alberghiere la percentuale sale al 50%)**

Il canoni di locazione devono essere effettivamente pagati entro il 31.12.2020 ad esclusione del canone relativo al mese di dicembre che può essere pagato nel 2021.

CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU 2020

Artt. 9, 9-bis, 9-ter comma 1

È confermata la previsione dell'art. 9 in base alla quale **non è dovuta la seconda rata IMU 2020** con riferimento agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate le attività riferite ai settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020, riportate nella **Tabella 1**.

L'abolizione della seconda rata IMU opera **a condizione che:**

- **i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**
- **i gestori delle attività risultino essere i soggetti passivi IMU.**

Gli immobili per i quali non è dovuta la seconda rata IMU 2020 sono:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari fluviali, lacuali e termali;
- immobili rientranti categorie catastali D (in uso per esposizioni fieristiche), D/2 (in uso per ricettività turistica), D/3 (cinema, teatri, sale concerti);
- destinati a discoteche e attività similari.

Sospeso il pagamento della Tosap della Cosap (tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche) per ristoranti, bar, tavole calde, pizzerie, gelaterie per **il periodo 01.01 – 31.03.2020.**

SOSPENSIONE VERSAMENTI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020

Artt. 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater

Confermata la sospensione:

- dei **versamenti contributivi** in **scadenza al 16.11.2020** (relativi mese di ottobre 2020) a favore di:
 - dei **datori di lavoro** operanti in tutto il territorio nazionale appartenenti ai **settori** individuati dalla **Tabella 1**;
 - dei **datori di lavoro operanti nelle zone "rosse"** individuati nella **Tabella 2**.
 - dei **versamenti IVA e ritenute** in **scadenza al 16.11.2020** (relativi mese di ottobre 2020) a favore di:
 - attività sospese su tutto il territorio nazionale;
 - attività di ristorazione esercitate nelle zone "rosse" e "arancioni";
 - attività appartenenti ai settori indicati nella Tabella 2 oltre alle attività alberghiere/agenzia viaggi/tour operator.
 - dei **versamenti contributivi, IVA, ritenute e gestione separata INPS** in **scadenza al 16.12.2020** (relativi mese di novembre 2020) a favore di:
 - imprese e lavoratori autonomi con ricavi non superiori a 50 milioni di euro che hanno registrato una riduzione di fatturato nel mese di novembre 2020 pari almeno al 33% rispetto allo stesso mese del 2019;
 - attività sospese su tutto il territorio nazionale;
 - attività di ristorazione esercitate nelle zone "rosse" e "arancioni";
 - attività appartenenti ai settori indicati nella tabella 2 oltre alle attività alberghiere/agenzia viaggi/tour operator esercitate nella zona "rossa";
- I versamenti IVA comprendono sia l'IVA dovuta per il mese di novembre 2020 sia l'IVA dovuta in acconto per il mese di dicembre 2020.

La sospensione non opera per i premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

Il colore delle zone è quello in essere alla data del 26.11.2020.

I versamenti interessati dalla sospensione andranno effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- **in unica soluzione entro il 16.3.2021**;
- **in forma rateizzata**, fino ad un massimo di **4 rate mensili** di pari importo, di cui la prima rata scadente il 16.3.2021.

Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

PROROGA VERSAMENTO SECONDA O UNICA RATA ACCONTO 2020

Artt. 9-quinquies e 13-quinquies

Confermata la **proroga del versamento del secondo acconto Imposte dirette, Irap e contributi Gestione Separata INPS al 10.12.2020** per **tutti i contribuenti** esercenti attività sul territorio nazionale.

Confermata la **proroga del versamento al 30.04.2021** del secondo acconto Imposte dirette, Irap e contributi Gestione Separata INPS per:

- soggetti ISA (compresi i contribuenti forfetari) che hanno registrato una riduzione di fatturato nel 2020 di almeno il 33% rispetto all'anno precedente;
- soggetti con codice attività indicato nella Tabella 1 e 2 con sede fiscale/operativa in zona "rossa";
- soggetti esercitano attività di ristorazione con sede fiscale/operativa in zona "arancione";
- soggetti non ISA con volume d'affari inferiore a 50 milioni di euro che hanno registrato una riduzione di fatturato nel 2020 di almeno il 33% rispetto all'anno precedente.

Il colore delle zone è quello in essere alla data del 26.11.2020.

ROTTAMAZIONE/SALDO E STRALCIO E SOMME ISCRITTE A RUOLO

Art. 13-septies e 13-decies

Confermata la **proroga** dal 10.12.2020 **all'1.3.2021** del versamento delle rate dovute nell'anno 2020 ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli" e del c.d. "saldo e stralcio", senza applicazione di interessi e senza la perdita dei benefici legati alla definizione agevolata.

Al termine dell'1.3.2021 non è applicabile la "tolleranza" di 5 giorni.

A seguito della presentazione all'Agente della Riscossione della domanda di rateazione da parte del contribuente che versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e fino alla data dell'eventuale rigetto o decadenza:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi / ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Per le **richieste di rateazione presentate nel periodo 30.11.2020 - 31.12.2021 il limite** per il quale il contribuente **non è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà** è innalzato a **euro 100.000,00** in luogo delle originarie 60.000,00.

I piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, DL n. 18/2020 (8.3.2020 / 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell'Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. "zona rossa" di prima istituzione), è

intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente oggetto di dilazione presentando l'apposita domanda entro il 31.12.2021 senza obbligo di versare le rate scadute alla data di presentazione.

**INDENNITA' LAVORATORI STAGIONALI TURISMO/STABILIMENTI
TERMALI/INTERMITTENTI/OCCASIONALI/VENDITORI PORTA A PORTA/LAVORATORI
DELLO SPETTACOLO**

Art. 15 e 15-bis

Confermato il riconoscimento **dell'indennità una tantum di euro 1.000,00** nonché **dell'ulteriore indennità omnicomprensiva di euro 1.000,00** a favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi che a causa dell'emergenza sanitaria hanno cessato, **ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro nel periodo 01.10.2019 – 29.10.2020**, rientrano i lavoratori stagionali, intermittenti, autonomi privi di partita IVA e lavoratori dello spettacolo che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Per i lavoratori dello spettacolo è necessario avere 30 contributi giornalieri versati nel periodo 01.01.2019 –

20.10.2020, un reddito non superiore a 50.000 e non essere titolari di pensione.

Le indennità non sono cumulabili con il "reddito di emergenza", non concorrono alla formazione del reddito e sono erogati dall'INPS previa domanda da presentare entro il 30.11.2020 (art. 15) ed entro il 15.12.2020 (art. 15-bis)

Il contributo è erogabile **anche ai venditori porta a porta** che abbiano le seguenti caratteristiche:

- reddito anno 2019 superiore a euro 5.000,00;
- titolari di partita IVA attiva;
- iscritti alla gestione separata INPS al 29.10.2020;
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- non titolari di altri contratti di lavoro subordinato o di pensione.

INDENNITA' LAVORATORI SPORTIVI

Art. 17 e 17-bis

Confermata **l'estensione al mese di novembre e dicembre 2020** dell'indennità riconosciuta per i mesi marzo/aprile/maggio/giugno, l'indennità per il mese di novembre 2020 è aumentata ad **euro 800,00** (per i mesi precedenti era di euro 600,00) e viene erogata da Sport e Salute SpA previa presentazione di apposita domanda entro il 30.11.2020, per l'indennità di novembre, entro il 07.12.2020 per l'indennità di dicembre.

I soggetti ai quali è stata erogata l'indennità per i mesi di marzo/aprile/maggio/giugno, l'indennità relativa ai mesi di novembre e dicembre viene erogata in modo automatico senza necessità di presentare ulteriore domanda.

L'indennità è erogabile ai titolari di rapporti di collaborazione scaduti al 31.10.2020 e al 30.11.2020 e non rinnovati.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito, non è riconosciuta laddove il soggetto sia titolare di altro reddito di lavoro ed è erogata nel limite dei fondi stanziati (170 milioni).

CONTRIBUTO RISTORAZIONE

Art. 31-deciess

Confermato il "contributo ristorazione", ovvero il contributo a fondo perduto per **l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari DOP e IGP, per gli esercenti attività di alberghi e ristorazione, previa presentazione di apposita domanda entro il 15.12.2020.**

Hanno diritto al contributo ristorazione le attività che hanno registrato una contrazione del fatturato nel periodo marzo – giugno 2020 inferiore al 75% del fatturato del medesimo periodo del 2019 ed in attività alla data del 15.08.2020.

La contrazione di fatturato non è necessaria per chi ha aperto l'attività dall'01.01.2019.

DECRETO MILLEPROROGHE

Proroga vendite online su piattaforme digitali

Art. 3, c. 3

Viene **rinvziata al 1° luglio 2021** l'entrata in vigore delle disposizioni che dettano la disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito delle vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop, tramite piattaforme commerciali online.

La nuova procedura si rivolge a coloro (soggetti passivi) che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea e pone a loro carico l'onere di trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i seguenti dati relativi a ciascun fornitore:

- a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
- c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il soggetto passivo è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

Proroga invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

Art. 3, c. 5

E' stato prorogato al **1° gennaio 2022** il termine per adeguare i registratori telematici per la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria.

A partire da questa data, i registratori di cassa, opportunamente adeguati consentiranno di adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata prevista ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,

Proroga delle disposizioni relative alle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie

Art. 3, c. 6

Sono prorogate **fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19** e comunque **non oltre il 31 marzo 2021** le disposizioni di cui all'art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18).

L'art. 106 del decreto Cura Italia prevede che:

- con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (comma 2).
- le società a responsabilità limitata possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3).
- le società con azioni quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all'assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies, TUF, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe (comma 4).
- Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies TUF e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che

prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies TUF. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, TUF. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, TUF, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea (comma 6).

Proroga degli obblighi di aggiornamento dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021

Art. 3, c. 7

Per gli anni 2020 e 2021, l'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se tali crediti sono conseguiti **entro il 31 dicembre 2022.**

Proroga lotteria degli scontrini

Art. 3, c. 9 - 10

Viene prorogato l'avvio della lotteria degli scontrini, precedentemente previsto per il 1° gennaio 2021. La partenza della lotteria sarà definita con Provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e monopoli da adottare entro e non oltre **il 1° febbraio 2021.**

Inoltre, a partire **dal 1° marzo 2021**, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquistare il codice lotteria, il consumatore potrà segnalare la circostanza sul portale della Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it).

Tali segnalazioni saranno utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Proroga esonero contributivo agricoltori

Art. 10, c. 6

Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero contributivo di novembre e dicembre 2020 previsto dagli artt. 16 e 16-*bis* del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'Inps, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre **il 16 febbraio 2021.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati

Allegato 1/A – Tabella 1

| Tabella 1 | |
|------------------------|--|
| Codice Attività | Descrizione |
| 93.29.10 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
| 49.39.01 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
| 56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
| 56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
| 56.10.42 | Ristorazione ambulante |
| 56.10.50 | Ristorazione su treni e navi |
| 56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
| 59.13.00 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
| 59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica |
| 74.90.94 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
| 77.39.94 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
| 79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento |
| 79.90.19 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca |
| 79.90.20 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
| 82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
| 85.51.00 | Corsi sportivi e ricreativi |
| 85.52.09 | Altra formazione culturale |
| 90.01.01 | Attività nel campo della recitazione |
| 90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche |
| 90.02.01 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
| 90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
| 90.03.09 | Altre creazioni artistiche e letterarie |
| 90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
| 91.01.00 | Attività di biblioteche e archivi |
| 91.02.00 | Attività di musei |
| 91.03.00 | Gestione di luoghi e monumenti storici a attrazioni simili |
| 91.04.00 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
| 92.00.09 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) |
| 93.11.10 | Gestione di stadi |
| 93.11.20 | Gestione di piscine |
| 93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti |
| 93.11.90 | Gestione di altri impianti sportivi nca |
| 93.12.00 | Attività di club sportivi |
| 93.13.00 | Gestione di palestre |
| 93.19.10 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
| 93.19.92 | Attività delle guide alpine |

| | |
|-----------------|---|
| 93.19.99 | Altre attività sportive nca |
| 93.21.00 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
| 93.29.30 | Sale giochi e biliardi |
| 93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e divertimento nca |
| 94.99.20 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
| 94.99.90 | Attività di altre organizzazioni associative nca |
| 96.04.10 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) |
| 96.04.20 | Stabilimenti termali |
| 96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
| 55.10.00 | Alberghi (1) |
| 55.20.10 | Villaggi turistici |
| 55.20.20 | Ostelli della gioventù |
| 55.20.30 | Rifugi di montagna |
| 55.20.40 | Colonie marine e montane |
| 55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
| 55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
| 55.30.00 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
| 55.90.20 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
| 56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie (1) |
| 56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti (1) |
| 56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina (1) |
| 20.51.02 | Fabbricazione di articoli esplosivi |
| 47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
| 49.32.10 | Trasporto con taxi |
| 49.32.20 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente |
| 49.39.09 | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca |
| 50.30.00 | Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) |
| 52.21.30 | Gestione di stazioni per autobus |
| 52.21.90 | Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA |
| 74.20.11 | Attività di fotoreporter |
| 74.20.19 | Altre attività di riprese fotografiche |
| 74.30.00 | Traduzione e interpretariato |
| 85.52.01 | Corsi di danza |
| 92.00.02 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone |
| 96.01.10 | Attività delle lavanderie industriali |
| 56.10.20 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
| 61.90.20 | Posto telefonico pubblico ed Internet Point |

Allegato 1/B – Tabella 2

| TABELLA 2 | |
|------------------|---|
| Codice attività | Descrizione |
| 47.19.10 | Grandi magazzini |
| 47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
| 47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa |
| 47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria |
| 47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine |
| 47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti |
| 47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
| 47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
| 47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
| 47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori |
| 47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
| 47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
| 47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
| 47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti |
| 47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico |
| 47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca |
| 47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
| 47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
| 47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
| 47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
| 47.72.10 | Commercio al dettaglio di calzature e accessori |
| 47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
| 47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
| 47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
| 47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) |
| 47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato |
| 47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
| 47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
| 47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi oggetti ricordo e articoli di |
| 47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti |
| 47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari |
| 47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
| 47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio |
| 47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
| 47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca |
| 47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
| 47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
| 47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
| 47.79.40 | Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
| 47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli |
| 47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici |
| 47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne |

| | |
|-----------------|--|
| 47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca |
| 47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
| 47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie |
| 47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
| 47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; |
| 47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per |
| 47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
| 47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli |
| 47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca |
| 47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato |
| 96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
| 96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure |
| 96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing |
| 96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d'incontro |
| 96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) |
| 96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca |